

MANUALE DELLE PROCEDURE

PROCESSO: I - Organizzazione
ATTIVITÀ: Whistleblowing
CODICE: 2.7



Europa Risorse SGR

UNITA' ORGANIZZATIVE:

RESPONSABILE: Consiglio di Amministrazione
COINVOLTE: Tutte le Aree e le Funzioni aziendali

STORIA DEL DOCUMENTO

VERSIONE	DATA APPROVAZIONE	REDATTO DA	VALIDATO DA
1	27/07/2020	Area Amministrazione, Finanza e Controllo	Consiglio di Amministrazione
2	20/12/2023	Area Amministrazione, Finanza e Controllo	Consiglio di Amministrazione

GLOSSARIO

DEFINIZIONE	DESCRIZIONE
ANAC	è l'Autorità Nazionale Anticorruzione, un'autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale è individuata nell'azione di prevenzione della corruzione in enti e società pubbliche.
Autorità di vigilanza	sono le Autorità Pubbliche (art. 2638 c.c.) che svolgono attività di vigilanza nei confronti della Società quali, ad esempio, Banca d'Italia e Consob.
Consulente/i e Collaboratore/i	sono i soggetti che intrattengono con la SGR rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, che si concretizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.
Dipendente/i	sono tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura con la SGR.
Decreto Antiriciclaggio o D. Lgs. n. 231/2007	il Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, in materia di "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e successive modifiche ed integrazioni.
D. Lgs. n. 24/2023	è il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24, adottato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento

MANUALE DELLE PROCEDURE

PROCESSO: I - Organizzazione
ATTIVITÀ: Whistleblowing
CODICE: 2.7



Europa Risorse SGR

	europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
Destinatari	sono i soggetti ai quali si applicano le disposizioni della presente Procedura.
Europa Risorse SGR o "SGR" o "Società"	Europa Risorse SGR, con sede legale in Milano, Viale Andrea Doria, n. 7.
Modello 231	è il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Europa Risorse SGR ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001.
Organismo di Vigilanza o OdV	è l'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231, nonché a promuoverne l'aggiornamento. Tale organismo, ai sensi dell'art. 6, co.1, lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
Piattaforma Informatica	è la piattaforma appositamente implementata da Europa Risorse SGR, volta a consentire ai soggetti interessati di segnalare gli illeciti previsti dalla normativa vigente in materia di <i>whistleblowing</i> con la massima tutela della riservatezza del Segnalante.
Procedura	è la procedura che disciplina la gestione delle segnalazioni di illeciti (c.d. <i>whistleblowing</i>) adottata ed aggiornata, tempo per tempo, da Europa Risorse SGR.
Regolamento Banca d'Italia	Regolamento di attuazione degli articoli 4- <i>undecies</i> e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF, adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 5 dicembre 2019, come modificato dal Provvedimento di Banca d'Italia del 23 dicembre 2022.
Responsabile dei sistemi interni di Segnalazione	è il soggetto deputato a ricevere le segnalazioni, nonché a valutare e a determinare le azioni da intraprendere a seguito della ricezione delle segnalazioni.

MANUALE DELLE PROCEDURE

PROCESSO: I - Organizzazione
ATTIVITÀ: Whistleblowing
CODICE: 2.7



Europa Risorse SGR

Segnalante	è il soggetto, interno o esterno alla SGR, che segnala le condotte illecite rilevanti ai sensi normativa vigente in materia di <i>whistleblowing</i> di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo della Società.
Testo Unico della Finanza (TUF) o D. Lgs. 58/1998	Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante “ <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52</i> ” e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini delle presenti definizioni, il singolare include il plurale e viceversa.

MANUALE DELLE PROCEDURE

PROCESSO: I - Organizzazione
ATTIVITÀ: Whistleblowing
CODICE: 2.7



Europa Risorse SGR

INDICE

PREMESSA E QUADRO NORMATIVO	5
SCOPO DELLA PROCEDURA	6
AMBITO DI APPLICAZIONE	6
DESTINATARI	7
CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE	8
SEGNALAZIONI ANONIME	9
SEZIONE I – NOMINE.....	9
I.1. RESPONSABILE DEI SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE E SOGGETTO PREPOSTO ALLA RICEZIONE, ALL'ESAME E ALLA VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI	9
SEZIONE II – MODALITÀ DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	10
II.1. SEGNALAZIONI INTERNE DELLE VIOLAZIONI.....	10
II.2. SEGNALAZIONE ALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA	12
SEZIONE III – PROCEDURE DI SEGNALAZIONE INTERNE	13
III.1. TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI.....	13
SEZIONE IV – CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA.....	16
IV.1 CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA ALL'ANAC	16
IV.2 DIVULGAZIONE PUBBLICA	17
SEZIONE V – FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE.....	17
V.1. TUTELA DELLA RISERVATEZZA	17
V.2. DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE	18
SEZIONE VI – ULTERIORI PROFILI	20
VI.1. LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	20
VI.2. PROTEZIONE DEI DATI E ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI	21
VI.3. PRIVACY	21
VI.4. MODALITÀ DI DIFFUSIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA.....	21
VI.5. AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA	22
ALLEGATO 1	23



Premessa quadro normativo	<p>e Europa Risorse SGR si impegna ad assicurare che la propria attività sia svolta nel pieno rispetto della normativa vigente, oltre che dei principi etici e di comportamento improntati alla correttezza ed integrità delle condotte, declinati nella regolamentazione interna della SGR, oltre che nel Codice Etico e nel Modello 231.</p> <p>A tal fine, Europa Risorse SGR incoraggia la collaborazione del personale e dei soggetti terzi, così come di seguito individuati, per favorire l'emersione ed il contrasto di condotte illecite rilevanti di cui gli stessi siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo della Società.</p> <p>In tale contesto, in conformità con le previsioni normative tempo per tempo vigenti in materia di <i>whistleblowing</i>, la SGR ha adottato un sistema interno di segnalazione volto a consentire la segnalazione di violazioni del Modello 231, nonché di altre disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea, come meglio rappresentato nei successivi paragrafi, e delle altre normative che richiedono l'adozione di sistemi di segnalazione.</p> <p>Con riferimento alle disposizioni in tema di "Antiriciclaggio", il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che ha modificato e riscritto integralmente, anziché emendarlo, il contenuto del Decreto Antiriciclaggio.</p> <p>L'art. 48 del Capo VII (<i>segnalazioni di violazioni</i>) del Decreto Antiriciclaggio prevede l'introduzione del sistema di segnalazione di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (<i>c.d. whistleblowing</i>). Tali disposizioni normative mirano a definire i requisiti minimi necessari per la predisposizione di sistemi di <i>whistleblowing</i>, volti a consentire al personale di segnalare atti e fatti che possano costituire una violazione delle norme che regolano il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, garantendo al contempo la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto segnalato.</p> <p>Con specifico riguardo alle disposizioni che disciplinano l'attività svolta dagli intermediari, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 129, sono stati introdotti nel TUF l'art. 4-undecies "<i>Sistemi interni di segnalazione delle violazioni</i>" e l'art. 4-duodecies "<i>Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza</i>" che hanno esteso l'ambito di applicazione delle segnalazioni interne alla SGR, da parte del personale, agli atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta, nonché del Regolamento (UE) n. 596/2014 (<i>c.d. Regolamento Market Abuse</i>).</p> <p>La Banca d'Italia e la Consob adottano, secondo le rispettive competenze, le disposizioni attuative, avuto riguardo all'esigenza di coordinare le funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti destinatari.</p>
----------------------------------	---

MANUALE DELLE PROCEDURE

PROCESSO: I - Organizzazione
ATTIVITÀ: Whistleblowing
CODICE: 2.7



Europa Risorse SGR

	<p>Sulla scorta di quanto previsto dalla previsione sopra richiamata, una specifica disciplina attuativa in materia di sistemi interni di segnalazione delle violazioni è stata introdotta, dalla Banca d'Italia, nell'ambito del proprio "<i>Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF</i>", emanato il 5 dicembre 2019, modificato dal Provvedimento di Banca d'Italia del 23 dicembre 2022.</p> <p>Più in particolare, nell'ambito dell'Allegato 4 al Regolamento Banca d'Italia sono recate indicazioni di dettaglio in merito al funzionamento dei sistemi interni di Segnalazione delle violazioni, ai soggetti preposti alla ricezione, all'esame e alla valutazione delle violazioni, nonché al contenuto delle procedure relative ai sistemi interni di Segnalazione.</p> <p>Inoltre, la Legge n. 179 del 30 novembre 2017, rubricata "<i>Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato</i>" ha previsto una disciplina organica del <i>whistleblowing</i> nel settore privato, in aggiunta a quella già prevista per il settore pubblico, ricollegandola alla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. n. 231/2001.</p> <p>In particolare, l'art. 2 della L. n. 179/2017 è intervenuto sull'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 introducendo i commi <i>2-bis</i>, <i>2-ter</i> e <i>2-quater</i>, recanti la disciplina e l'individuazione dei requisiti per i canali dedicati alla Segnalazione circostanziata di condotte illecite.</p> <p>Il quadro normativo sopra illustrato è stato da ultimo modificato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, adottato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.</p>
Scopo della Procedura	<p>La presente Procedura si pone l'obiettivo di disciplinare le modalità di gestione delle segnalazioni relative a condotte illecite verificatesi nell'ambito del contesto lavorativo della SGR, in conformità con quanto previsto dalle citate disposizioni normative, con gli atti di indirizzo emanati dall'ANAC, con le <i>best practices</i> di riferimento.</p>
Ambito di applicazione	<p>Possono essere oggetto di Segnalazione le violazioni di disposizioni normative europee e nazionali, individuate in comportamenti, atti od omissioni che ledono l'integrità della SGR e che consistono in:</p> <ol style="list-style-type: none">1) condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla SGR;2) violazione, potenziale o effettiva, delle disposizioni dettate in funzione

MANUALE DELLE PROCEDURE

PROCESSO: I - Organizzazione
ATTIVITÀ: Whistleblowing
CODICE: 2.7



Europa Risorse SGR

	<p>di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;</p> <ol style="list-style-type: none">3) atti o fatti che possano costituire violazioni di norme disciplinanti l'attività finanziaria, della normativa antitrust, nonché delle disposizioni in materia di abusi di mercato;4) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o nazionali relativamente a specifici settori indicati nel Decreto; a titolo esemplificativo e non esaustivo si tratta di illeciti relativi ai settori dei prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;5) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE tutelati ai sensi dell'art. 325 TFUE;6) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par. 2, TFUE, comprese le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché di imposte sulle società;7) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'UE nei settori indicati ai n. 4), 5), 6). <p>Per contro, <u>non possono essere oggetto di Segnalazione</u>, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none">• contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti le figure gerarchicamente sovraordinate (i.e. segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra il Segnalante e un altro lavoratore);• contestazioni fondate su meri sospetti o voci contenenti informazioni che il Segnalante sa essere false.
Destinatari	<p>Le regole contenute nella presente Procedura si applicano ai soggetti di seguito indicati:</p> <ol style="list-style-type: none">1. componenti del Consiglio di Amministrazione, componenti del Collegio Sindacale e, comunque, tutti coloro che svolgono funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo all'interno della SGR;2. lavoratori subordinati;3. lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso la SGR;4. liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività presso la SGR;5. volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti) che prestano la propria attività presso la SGR;6. candidati, lavoratori in prova ed ex lavoratori che prestano o hanno prestato la propria attività presso la SGR;

MANUALE DELLE PROCEDURE

PROCESSO: I - Organizzazione
ATTIVITÀ: Whistleblowing
CODICE: 2.7



Europa Risorse SGR

	<p>7. lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore della SGR.</p> <p>Si precisa che le forme di tutela indicate nella Sezione V in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al Segnalante, trovano applicazione anche nei confronti dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none">• facilitatore, ossia la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;• persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;• colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;• enti di proprietà del Segnalante, enti presso i quali lo stesso lavora ed enti che operano nel medesimo contesto lavorativo. <p>Europa Risorse SGR garantisce, inoltre, che tutto il personale sia adeguatamente formato ed informato in relazione ai presidi adottati per la gestione delle segnalazioni, anche attraverso l'erogazione di specifici corsi di formazione.</p>
<p>Caratteristiche della Segnalazione</p>	<p>Il Segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi utili al fine di consentire, ai soggetti competenti, di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione.</p> <p>Ai fini un'efficace gestione della Segnalazione, è opportuno che la stessa contenga i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none">a) generalità del Segnalante, con indicazione dell'inquadramento e della qualifica professionale, sede di lavoro e recapiti;b) chiara, precisa e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;c) circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di Segnalazione;d) generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i a cui attribuire i fatti oggetto di Segnalazione (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività, etc.);e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;f) l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;g) ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti oggetto di Segnalazione.

MANUALE DELLE PROCEDURE

PROCESSO: I - Organizzazione
ATTIVITÀ: Whistleblowing
CODICE: 2.7



Europa Risorse SGR

	<p>È indispensabile che gli elementi sopra indicati siano conosciuti direttamente dal Segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti.</p> <p>Infine, si precisa che è opportuno che chi è interessato a presentare una Segnalazione indichi chiaramente nell'oggetto della Segnalazione che si tratta di una Segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della Segnalazione.</p> <p>Tale specificazione consente, laddove la Segnalazione pervenga erroneamente ad un soggetto non competente oppure attraverso un canale diverso da quelli specificamente previsti dal Decreto, la trasmissione tempestiva da parte di quest'ultimo al soggetto autorizzato a ricevere e gestire le segnalazioni di <i>whistleblowing</i>.</p>
Segnalazioni anonime	<p>Europa Risorse SGR garantisce la tutela della riservatezza dell'identità dei Segnalanti.</p> <p>A tal riguardo, si sottolinea che la SGR prenderà in considerazione le segnalazioni anonime esclusivamente laddove queste si presentino adeguatamente precise, circostanziate e contestualizzate, e siano cioè tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es. indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).</p>
SEZIONE I – Nomine	
I.1. Responsabile dei sistemi interni di segnalazione e soggetto preposto alla ricezione, all'esame e alla valutazione delle segnalazioni	<p>Conformemente con quanto previsto dalla normativa di riferimento, il Consiglio di Amministrazione della SGR deve designare un Responsabile dei sistemi interni di segnalazione, con il compito di:</p> <ul style="list-style-type: none">• assicurare il corretto funzionamento delle procedure;• ricevere, esaminare e valutare le segnalazioni ricevute;• riferire direttamente e senza indugio agli organi aziendali le informazioni oggetto di Segnalazione, ove rilevanti;• redigere una relazione annuale sul corretto funzionamento del sistema interno di segnalazione, contenente informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute. Tale relazione sarà sottoposta almeno annualmente all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e sarà successivamente messa a disposizione del personale della SGR;• tenere apposito registro delle segnalazioni ricevute e dei relativi esiti. <p>Coerentemente con le previsioni normative e con il proprio modello organizzativo e operativo – alla luce del principio di proporzionalità – la SGR ha ritenuto di attribuire al Responsabile dei sistemi interni di segnalazione le attività di ricezione, nonché quelle di esame e valutazione delle segnalazioni. Tale attività di esame e di valutazione potrà essere effettuata da parte del Responsabile anche con il supporto, se necessario, di personale qualificato</p>



	<p>anche esterno.</p> <p>Il Responsabile/ soggetto preposto deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni applicabili (i.e. non deve essere gerarchicamente o funzionalmente subordinato al soggetto eventualmente segnalato, e non deve partecipare all'adozione degli eventuali provvedimenti decisionali, che sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti).</p> <p>Conformemente con quanto previsto dalle disposizioni applicabili, la SGR potrà valutare di distinguere le due figure (i.e. Responsabile delle segnalazioni e soggetto preposto); in tal caso, il soggetto preposto potrà anche essere esterno alla SGR (e nominato sulla base di apposito incarico di esternalizzazione), fermo restando che lo stesso riferirà della propria attività al Responsabile.</p> <p>Qualora il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione sia il presunto responsabile della violazione o abbia un potenziale interesse correlato alla Segnalazione tale da compromettere l'imparzialità di giudizio, le attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni saranno svolte dalla "Funzione di riserva", che è preventivamente e in via generale individuata dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Responsabile/soggetto preposto e della Funzione di riserva con apposita delibera.</p> <p>Le informazioni di dettaglio sul Responsabile/soggetto preposto e sulla Funzione di Riserva sono fornite in allegato <i>sub 1</i> alla presente Procedura ("<i>Informazioni di dettaglio e contatti del Responsabile/soggetto preposto alla Segnalazione e della Funzione di riserva</i>"); tale allegato, predisposto e accluso alla presente Procedura a valle della adozione della delibera di attribuzione dell'incarico, costituisce parte integrante e sostanziale della Procedura.</p> <p>La sostituzione del Responsabile è ammessa solo in presenza di un giustificato motivo (e.g. cessazione del rapporto tra tale soggetto e la SGR; rinuncia dello stesso all'incarico; ecc.).</p> <p>Qualora la Segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dalla SGR, la Segnalazione deve essere trasmessa, <u>entro sette giorni</u> dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.</p>
SEZIONE II – Modalità di gestione della Segnalazione	
<p>II.1. Segnalazioni interne delle violazioni</p>	<p>Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione deve mettere a disposizione dei Destinatari informazioni chiare con riguardo ai canali di segnalazione interna, alle procedure e ai presupposti per effettuare le segnalazioni.</p> <p>Tali informazioni devono essere espone e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro ovvero sul sito web della SGR, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con la Società.</p>



	<p>Fermo quanto precede, le segnalazioni possono essere trasmesse dal Segnalante al Responsabile dei sistemi interni di Segnalazione attraverso una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">• tramite la Piattaforma Informatica - in particolare attraverso l'<i>add-on</i> My Whistleblowing al software My Governance - alla quale si può accedere tramite un dispositivo di propria scelta. L'accesso può essere effettuato da un dispositivo connesso a una rete privata. In ogni caso, si precisa che, anche laddove l'accesso alla Piattaforma sia effettuato da un dispositivo aziendale connesso alla rete Internet o intranet aziendale, sono presenti presidi atti a garantire che l'accesso non sia in alcun modo tracciato e/o memorizzato;• su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto con il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione fissato entro un termine ragionevole. <p>Si precisa che, in ogni caso, tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta, del facilitatore, della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione. Restano ferme le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della Segnalazione.</p> <p>Resta fermo che in caso di segnalazioni, informazioni e/o notizie relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o, comunque, riguardanti possibili violazioni del Modello 231 e del Codice Etico, è necessario informare immediatamente l'OdV tramite:</p> <ul style="list-style-type: none">- posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: organismodivigilanza@europarisorse-sgr.com; oppure- posta fisica con comunicazione indirizzata all'Organismo di Vigilanza di Europa Risorse SGR, Viale Andrea Doria, n. 7 - Milano. <p>Con riferimento alle Segnalazioni effettuate, in via principale, tramite Piattaforma Informatica:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'attività di raccolta e protocollazione è gestita interamente in via informatizzata;• il sistema garantisce la completa riservatezza dei dati del Segnalante e della Segnalazione, separando il contenuto della segnalazione dall'identità del Segnalante;• al Segnalante viene assegnato un profilo di utente univoco, che consente l'accesso tramite login/password ad un'area personalizzata entro cui può:<ol style="list-style-type: none">a) accedere a tutte le segnalazioni precedentemente storicizzate nel sistema;b) monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria;
--	---

MANUALE DELLE PROCEDURE

PROCESSO: I - Organizzazione
ATTIVITÀ: Whistleblowing
CODICE: 2.7



Europa Risorse SGR

	<p>c) visualizzare le notifiche di comunicazioni;</p> <p>d) partecipare alle chat collaborative, riservate e anonime, con il Responsabile;</p> <p>e) aggiornare i dati della Segnalazione, integrando o modificando informazioni e documenti, anche multimediali;</p> <p>f) creare il report di una nuova segnalazione, in modalità anonima o nominativa.</p> <p>Si precisa che la Piattaforma Informatica consente, altresì, la presentazione di segnalazioni vocali. Tramite questa modalità il Segnalante:</p> <p>a) viene abilitato a registrare sul sistema un messaggio vocale della durata massima di 5 minuti;</p> <p>b) il messaggio vocale viene successivamente processato dalle funzioni di sistema in modo tale da operare una trasformazione sulla voce registrata alterandone le caratteristiche in modo da non renderla riconoscibile;</p> <p>c) il messaggio viene quindi trasmesso al Responsabile che, dopo l'ascolto, provvederà al completamento del report con i dati necessari alla storicizzazione della nuova segnalazione.</p> <p>Con riguardo, invece, alle Segnalazioni effettuate mediante incontro diretto:</p> <ul style="list-style-type: none">• il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione formalizza l'incontro con il Segnalante attraverso la redazione di un verbale sottoscritto da entrambi, che sarà custodito, unitamente alla documentazione eventualmente allegata, con modalità adeguate a garantire la riservatezza del Segnalante.
<p>II.2. Segnalazione alle Autorità di Vigilanza</p>	<p>Dal 3 gennaio 2018, a norma dell'art. 4-<i>duodecies</i> del TUF, il personale dei soggetti indicati dall'art. 4-<i>undecies</i> del TUF può trasmettere le segnalazioni anche direttamente alle Autorità di Vigilanza in conformità alle regole operative dalle stesse definite.</p> <p>A tal proposito, Banca d'Italia e Consob:</p> <p>a) ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale che può effettuare segnalazioni ai sensi della presente procedura, segnalazioni che si riferiscono a violazioni delle norme del TUF, e delle relative disposizioni di attuazione, nonché di atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie;</p> <p>b) possono stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni, tenendo conto:</p> <ol style="list-style-type: none">1. della riservatezza dei dati personali del Segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della Segnalazione; l'identità del Segnalante è sottratta all'applicazione dell'art. 7, comma 2, del

MANUALE DELLE PROCEDURE

PROCESSO: I - Organizzazione
ATTIVITÀ: Whistleblowing
CODICE: 2.7



Europa Risorse SGR

	<p>Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e non può essere rivelata per tutte le fasi della procedura, salvo suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato;</p> <p>2. della tutela adeguata del soggetto Segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la Segnalazione;</p> <p>c) si avvalgono delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza;</p> <p>d) prevedono, mediante protocollo d'intesa, le opportune misure di coordinamento nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, ivi compresa l'applicazione delle relative sanzioni, in modo da coordinare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati.</p> <p>Gli atti relativi alle segnalazioni sono sottratti all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.</p> <p>Sul sito della Consob è possibile consultare la sezione dedicata, al seguente indirizzo http://www.consob.it/web/area-pubblica/whistleblowing;</p> <p>In tale sezione sono indicate le modalità operative che tutto il personale della SGR deve seguire per trasmettere direttamente alla Consob segnalazioni riferite a presunte violazioni o illeciti delle norme del TUF nonché di atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.</p> <p>Analogamente la Banca d'Italia ha attivato due canali telematici dedicati alla ricezione delle segnalazioni aventi a oggetto esclusivamente possibili violazioni normative o presunte irregolarità gestionali riscontrate presso intermediari vigilati.</p> <p>I dipendenti e i collaboratori della SGR possono inviare le segnalazioni alla casella di posta elettronica whistleblowing-vigilanza@bancaditalia.it, o, in alternativa, tramite posta ordinaria secondo le modalità descritte nella sezione dedicata del sito web https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/whistleblowing/index.html.</p> <p>In conformità alla normativa in materia (art. 52-ter TUB, art. 4-<i>duodecies</i> TUF e legge 30 novembre 2017, n. 179), la Banca d'Italia assicura la riservatezza dei dati personali del Segnalante.</p>
SEZIONE III – Procedure di Segnalazione interne	
III.1. Trattamento delle segnalazioni	L' istruttoria preliminare ha lo scopo di verificare l'ammissibilità e la fondatezza della Segnalazione ricevuta. A tal fine, il Responsabile dei sistemi



	<p>interni di segnalazione (ovvero la “Funzione di riserva” qualora ne ricorrano i presupposti) deve effettuare le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none">• rilasciare al Segnalante l’avviso di ricevimento della Segnalazione <u>entro sette giorni</u> dalla data di ricezione della stessa;• <u>condurre un’indagine</u> sulla base di quanto riportato nella Segnalazione e di eventuali primi elementi informativi già a disposizione e, ove lo ritenga opportuno, effettuare approfondimenti supplementari. <p>All’esito dell’istruttoria preliminare, sulla base delle prime risultanze raccolte, il Responsabile può:</p> <ol style="list-style-type: none">1) archiviare la Segnalazione, nel caso di:<ol style="list-style-type: none">i. manifesta infondatezza della Segnalazione per l’assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate;ii. irrilevanza della Segnalazione in ragione del contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei fatti;iii. Segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto della stessa.• effettuare ulteriori approfondimenti, definendo gli aspetti funzionali allo svolgimento dell’attività istruttoria, secondo le modalità di seguito dettagliate. <p>Nell’ipotesi <i>sub</i> 1) il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione comunica al Segnalante - attraverso la stessa modalità di ricezione della Segnalazione - l’esito motivato e la conclusione consistente nell’archiviazione del procedimento.</p> <p>Nell’ipotesi <i>sub</i> 2), invece, il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione, una volta valutata l’ammissibilità della Segnalazione, come di <i>whistleblowing</i>, prosegue l’attività istruttoria.</p> <p>Qualora la Segnalazione sia effettuata attraverso la Piattaforma Informatica, il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione può interloquire o scambiare comunicazioni con il Segnalante, nonché richiedere allo stesso integrazioni, laddove necessario, attraverso i meccanismi interni della Piattaforma Informatica.</p> <p>Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione deve fornire un riscontro al Segnalante:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>al termine dell’attività istruttoria</u>;• in ogni caso, <u>entro tre mesi</u> dalla data di avviso di ricevimento della Segnalazione;• in mancanza dell’avviso di ricevimento della Segnalazione, <u>entro tre mesi</u> dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.
--	--

MANUALE DELLE PROCEDURE

PROCESSO: I - Organizzazione

ATTIVITÀ: Whistleblowing

CODICE: 2.7



Europa Risorse SGR

	<p>Nelle ipotesi in cui, all'esito dell'attività istruttoria, emergano sia la fondatezza che la gravità della violazione, il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione informa formalmente delle verifiche effettuate e dei relativi esiti, ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti, i soggetti competenti e, in particolare, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale affinché valutino l'eventuale adozione di provvedimenti decisionali e disciplinari di rispettiva competenza.</p> <p>Resta inteso che, laddove la Segnalazione riguardi uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, lo stesso non potrà partecipare alla decisione avente ad oggetto la valutazione della propria posizione.</p> <p>In qualunque fase del procedimento – e senza attendere l'esito della valutazione – il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione riferisce direttamente e senza indugio le informazioni rilevanti oggetto della Segnalazione agli Organi Aziendali che provvedono ad adottare i relativi provvedimenti, anche d'urgenza, ove risulti necessario, ivi incluso, se del caso, informativa al Responsabile della Funzione Antiriciclaggio qualora ricorrano i presupposti per la predisposizione di una Segnalazione di operazione sospetta.</p> <p>Qualora oggetto della Segnalazione sia il medesimo Responsabile dei sistemi interni di segnalazione e la Segnalazione venga ritenuta fondata e rilevante, l'informativa tempestiva agli organi aziendali dovrà essere fornita direttamente dalla "Funzione di riserva".</p>
--	--

**SEZIONE IV – Canali di Segnalazione esterna****IV.1 Canale di segnalazione esterna all'ANAC**

Ferma restando la preferenza per il canale di segnalazione interna, il D. Lgs. n. 24/2023 ha introdotto la possibilità di effettuare una Segnalazione esterna, attraverso un canale attivato e gestito dall'ANAC idoneo a garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- pur essendo prevista l'attivazione obbligatoria del canale di Segnalazione interna, lo stesso non è attivo o, anche se attivato, non è conforme ai requisiti previsti dal Decreto;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.



<p>IV.2 Divulgazione pubblica</p>	<p>Il D. Lgs. n. 24/2023 ha previsto la “divulgazione pubblica” quale ulteriore modalità di segnalazione degli illeciti <i>whistleblowing</i>: con tale strumento le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o, comunque, attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.</p> <p>Per ricorrere alla divulgazione pubblica deve sussistere almeno una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che sia stato previamente utilizzato il canale interno e/o esterno, ma non vi sia stato riscontro o non vi sia stato dato seguito entro i termini previsti dal Decreto; • il Segnalante ritenga sussistere fondati motivi di un “pericolo imminente e palese per il pubblico interesse”; • il Segnalante non ha effettuato la segnalazione esterna avendo fondato motivo di ritenere che la stessa possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, ad esempio, potrebbe ricorrere un pericolo di distruzione delle prove o di collusione tra il soggetto preposto a ricevere la segnalazione e l’autore della violazione. <p>Si precisa che, nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal D. Lgs. 24/2023 per il Segnalante.</p>
<p>SEZIONE V – Forme di tutela del Segnalante</p>	
<p>V.1. Tutela della riservatezza</p>	<p>L'identità del soggetto che segnala condotte illecite e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa.</p> <p>Al fine di garantire la riservatezza del Segnalante, Europa Risorse SGR adotta specifici presidi consistenti nell’impiego di strumenti di crittografia per assicurare la segregazione tra il contenuto della Segnalazione e i dati del Segnalante.</p> <p>Inoltre, nell’ambito dell’eventuale procedimento disciplinare instaurato a carico del segnalato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>l’identità del Segnalante non può essere rivelata</u> se i fatti addebitati siano fondati su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;



	<p>2. <u>l'identità del Segnalante può essere rivelata</u> se i fatti addebitati sono fondati, in tutto o in parte, sulla Segnalazione, ove ricorrano contemporaneamente due requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none">i. il consenso del Segnalante;ii. la comprovata necessità da parte del segnalato di conoscere il nominativo del Segnalante per l'esercizio del proprio diritto di difesa. <p>Nell'ipotesi <i>sub</i> 2) è dato avviso al Segnalante delle ragioni della rivelazione della sua identità.</p> <p>La riservatezza del Segnalante viene, altresì, garantita in sede giurisdizionale:</p> <ul style="list-style-type: none">• nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti stabiliti dall'articolo 329 c.p.p.;• nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. <p>La SGR garantisce, altresì, la riservatezza del segnalato e delle persone menzionate nella Segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.</p> <p>La violazione dell'obbligo di riservatezza, inclusa la divulgazione di informazioni in base a cui l'identità del Segnalante si possa dedurre, è considerata una violazione della presente Procedura ed è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.</p>
<p>V.2. Divieto di discriminazione</p>	<p>Il personale che effettua una Segnalazione ai sensi della presente procedura non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad alcuna misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, anche solo indirettamente, alla Segnalazione.</p> <p>Per misure ritorsive si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione e che può provocare al Segnalante, direttamente o indirettamente, un danno ingiusto. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ritorsioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• le note di merito negative o le referenze negative;• la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;• i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;



	<ul style="list-style-type: none">• l'annullamento di una licenza o di un permesso;• la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici. <p>Nei casi più gravi, e qualora sia possibile, la SGR può valutare di disporre il trasferimento per incompatibilità ambientale del segnalante, previo consenso del medesimo.</p> <p>Affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il Segnalante possa beneficiare di protezione, è necessario uno stretto collegamento tra la Segnalazione ed il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito dal medesimo. È quindi necessario che il Segnalante fornisca elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra la Segnalazione e la lamentata ritorsione.</p> <p>In ogni caso, per godere della protezione:</p> <ul style="list-style-type: none">• il Segnalante deve ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della Segnalazione, che le informazioni sulle violazioni segnalate, siano veritiere;• la Segnalazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento. <p>Il Segnalante che ritiene di aver subito una misura ritorsiva in conseguenza di una Segnalazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>può darne comunicazione all'ANAC</u>, la quale effettua i conseguenti accertamenti, eventualmente avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'Autorità in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e dell'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative. Qualora un soggetto diverso da ANAC sia destinatario di una comunicazione di ritorsione, lo stesso è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmetterla ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione;• <u>può agire in giudizio</u> nei confronti dell'autore della discriminazione e anche nei confronti della Società - qualora la stessa abbia partecipato attivamente alla ritorsione od omesso di impedirla - per ottenere un provvedimento giudiziario finalizzato alla cessazione della misura ritorsiva e/o al ripristino immediato della situazione precedente (a titolo esemplificativo, la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento), nonché l'eventuale risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla ritorsione. Inoltre, nell'ambito di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento dei
--	--



	<p>comportamenti ritorsivi, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della Segnalazione. In tal caso, l'onere di provare che le suddette condotte sono motivate da ragioni estranee alla Segnalazione è a carico di colui che le ha realizzate.</p> <p>Oltre al Segnalante, possono comunicare ad ANAC di aver subito misure ritorsive anche i facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo, i colleghi di lavoro, e i soggetti giuridici nei casi in cui si tratti di enti di proprietà del Segnalante, enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso.</p>
SEZIONE VI – Ulteriori profili	
<p>VI.1. Limitazioni della responsabilità del Segnalante</p>	<p>Europa Risorse SGR garantisce il diritto di segnalare fatti illeciti, rivelando un segreto d'ufficio, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.), divulgando notizie in violazione dell'obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.), rivelando o divulgando notizie relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero informazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta, alle condizioni di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Segnalante, al momento della rivelazione o diffusione delle suddette informazioni, deve agire in presenza di fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse sia necessaria per svelare la violazione; • la Segnalazione deve avere ad oggetto una condotta od omissione vietata, deve essere effettuata secondo le modalità previste dalla presente Procedura, nonché in conformità alla normativa vigente. <p>L'esclusione di responsabilità opera soltanto nel caso in cui l'acquisizione di informazioni o l'accesso ai documenti sia avvenuto in modo lecito.</p> <p>Qualora non si verificano le suddette condizioni, la rivelazione o divulgazione delle informazioni sopra indicate è fonte di responsabilità penale e/o civile a carico del Segnalante.</p> <p>In ogni caso, la scriminante non opera nel caso in cui il Segnalante riveli le seguenti informazioni coperte dall'obbligo di segreto in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informazioni classificate; • segreto professionale forense e medico; • segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali. <p>Inoltre, la tutela del Segnalante viene meno laddove sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale o civile, in caso di dolo o colpa grave, per Segnalazione calunniosa o diffamatoria o per altri reati</p>

MANUALE DELLE PROCEDURE

PROCESSO: I - Organizzazione
ATTIVITÀ: Whistleblowing
CODICE: 2.7



Europa Risorse SGR

	<p>connessi con la denuncia e, in tal caso, al Segnalante viene irrogata una sanzione disciplinare.</p> <p>Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente Procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti, ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione delle Segnalazioni.</p>
VI.2. Protezione dei dati e archiviazione dei documenti	<p>Al fine di assicurare la ricostruzione delle diverse fasi del processo di segnalazione, è cura del Responsabile dei sistemi interni di segnalazione garantire:</p> <ul style="list-style-type: none">• la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività istruttorie;• la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni e alle relative attività di verifica, in appositi archivi (cartacei/informatici). <p>In particolare, l'archiviazione e la conservazione delle Segnalazioni vengono effettuate secondo le modalità di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none">• Segnalazioni effettuate attraverso la Piattaforma Informatica:<ul style="list-style-type: none">➤ la Segnalazione e la documentazione eventualmente allegata vengono archiviate e conservate sulla Piattaforma Informatica;➤ le segnalazioni sono conservate separatamente dalle generalità eventualmente immesse dal Segnalante, che rimangono separate e segrete a tutela della riservatezza garantita a norma di legge.• Segnalazioni effettuate mediante incontro diretto:<ul style="list-style-type: none">➤ il verbale avente ad oggetto la Segnalazione e la documentazione eventualmente allegata vengono archiviate e conservate con modalità adeguate a garantire la riservatezza del Segnalante. <p>Si specifica che, in ogni caso, la Segnalazione e la relativa documentazione vengono conservate per il tempo necessario alla gestione della Segnalazione stessa e, comunque, <u>non oltre 5 anni</u> dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione.</p>
VI.3. Privacy	<p>Nel trattamento dei dati personali presenti nelle segnalazioni, Europa Risorse SGR si conforma alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali di cui al Reg. UE n. 679/2016 ("GDPR"), nonché al D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii ("Codice in materia di protezione dei dati personali").</p> <p>Si precisa, in ogni caso, che i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non possono essere raccolti o, se raccolti accidentalmente, devono essere immediatamente cancellati.</p>
VI.4. Modalità di diffusione della	<p>Al fine di assicurare la piena consapevolezza, da parte di tutto il personale della SGR, delle previsioni e delle facoltà attribuite dalla presente procedura,</p>

MANUALE DELLE PROCEDURE

PROCESSO: I - Organizzazione
ATTIVITÀ: Whistleblowing
CODICE: 2.7



Europa Risorse SGR

presente procedura	<p>la stessa è resa anzitutto disponibile tramite pubblicazione sulla intranet aziendale.</p> <p>Per garantire la massima consapevolezza è inoltre previsto che la versione vigente della stessa sia trasmessa tramite <i>e-mail</i> all'indirizzo di posta elettronica aziendale di tutto il personale della SGR. Tale invio è effettuato a cura del responsabile dell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo entro 6 mesi dalla relativa approvazione.</p>
VI.5. Aggiornamento della Procedura	<p>La presente Procedura e la Piattaforma Informatica saranno oggetto di revisione periodica sia in funzione dell'operatività e dell'esperienza maturata, sia per garantire il costante allineamento alla normativa di riferimento.</p> <p>L'aggiornamento della presente Procedura, ed il conseguente allineamento della Piattaforma Informatica, deve seguire l'iter gestionale ed autorizzativo indicato nella tabella inserita nella parte iniziale del documento.</p>

MANUALE DELLE PROCEDURE

PROCESSO: I - Organizzazione
ATTIVITÀ: Whistleblowing
CODICE: 2.7



Europa Risorse SGR

ALLEGATO 1

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO E CONTATTI DEL RESPONSABILE/SOGGETTO PREPOSTO ALLA SEGNALAZIONE E DELLA FUNZIONE DI RISERVA

Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha individuato, con delibera del 20 dicembre 2023, i seguenti soggetti:

- **Responsabile delle segnalazioni e soggetto preposto alle segnalazioni: Avv. Federico Cavazza** (Responsabile della Funzione Internal Audit).

Il recapito di riferimento del Dott. Federico Cavazza è il seguente: federico.cavazza@pavia-ansaldo.it;

- **Funzione di riserva: Dott. Roberto Bellinello** (Responsabile della Funzione di Risk Management della SGR).

Il recapito di riferimento del Dott. Roberto Bellinello è il seguente: r.bellinello@europarisorse-sgr.com.